REGOLAMENTO (CEE) N. 1529/89 DELLA COMMISSIONE del 1º giugno 1989

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72, entro i limiti necessari per consentire un'esportazione economicamente importante, la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale per i prodotti contemplati in detto articolo e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2455/72 (4), le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione dei prezzi degli ortofrutticoli e delle disponibilità sul mercato della Comunità, da un lato, e dei prezzi praticati nel commercio internazionale, dall'altro; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2518/69, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenuto conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale devono essere stabiliti tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per un determinato prodotto secondo la sua destinazione; considerando che occorre ridurre la restituzione applicabile all'esportazione di pomodori a destinazione della Svezia durante il periodo compreso tra il 1º luglio e il 30 settembre in applicazione degli impegni assunti con quel paese nell'ambito dell'accordo del 1980 (5);

considerando che i pomodori, le arance dolci fresche, i limoni freschi, le mele e le pesche delle categorie Extra I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I, le mandorle, le nocciole e le noci in guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni economicamente importanti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto instantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (7);
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati o alle sue prospettive di evoluzione, in particolare ai corsi e ai prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale, conduce a fissare le restituzioni conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/88 (9), possono essere resi meno gravosi in caso di esportazione verso i paesi terzi non europei; che, in tal caso, possono essere applicate le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3665/87;

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12. (3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17. (4) GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 7.

^(*) GU n. L 194 del 28. 7. 1980, pag. 12. (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 22.

considerando che, per la Spagna e il Portogallo, l'atto di adesione ha istituito un regime di transizione rispettivamente per fasi o per tappe; che, in particolare, per quanto concerne il regime applicabile alle esportazioni dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso la Spagna, l'articolo 141 prevede che, durante la prima fase, in linea di massima la Comunità non concede restituzioni all'esportazione; che, in virtù dell'articolo 146, il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere, durante la prima fase, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi, compresi gli aiuti e le sovvenzioni eventualmente concessi all'esportazione; che l'articolo 275 prevede una procedura speciale per la concessione delle restituzioni alle esportazioni della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso il Portogallo; che, a norma dell'articolo 283, la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere, durante la prima tappa, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi, compresi gli aiuti o le sovvenzioni eventualmente concessi; che, stando così le cose, non è necessario prevedere restituzioni per tali esportazioni nel presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate agli importi di cui in allegato.
- 2. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3665/87 si applicano alle esportazioni di arance dolci, di limoni, di noci in guscio, di nocciole sgusciate e di mele la cui definizione figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1º giugno 1989, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

(ECU/100 kg peso netto)

	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (¹)	Ammontare delle restituzioni (2)
0	702 00 10 100		4,50 (³)
. 0	702 00 10 900	_	_
0	702 00 90 100		4,50 (³)
0	702 00 90 900	<u> </u>	
0	802 12 90 000		9,67
0	802 21 00 000		11,30
0	802 22 00 000	·	21,80
0	802 31 00 000		14,00
0	805 10 11 100	01	8,00
		09	5,32
0	805 10 11 300	01 -	14,50
		09	9,67
	805 10 11 900	-	<u>-</u>
0	805 10 15 100	01 09	17,00 12,00
	805 10 15 300	01	14,50
U	1003 10 13 300	09	9,67
0	805 10 15 900		
0	805 10 19 100	01	8,00
		09	5,32
0	805 10 19 300	01	14,50
		09	9,67
	805 10 19 900		. —
0	0805 10 21 -100	01 09	8,00
0	0805:10°21:300°°	01	5,32 14,50
U	003.10-21-300	09	9,67
0	805 10 21 900	_	
0	805 10 25 100	01	17,00
		09	12,00
0	805 10 25 300	01	14,50
		09:	9,67
	0805 10 25 900	-	_
C	0805 10 29 100	01 09	8,00 5,32
0	0805 10 29 300	01	14,50
	7003 10 22:300	09	9,67
0	805 10 29 900	<u> </u>	·
0	805 10 31 100	01	8,00
		09	5,32
0	805 10 31-300	01	14,50
•	0005 10 21 000	09	9,67
	0805 10 31 900		1700
O	0805 10 35 100	01 09	17,00 12,00
	0805-10-35-300	01	14,50
·		. 09	9,67
0	805 10 35 900	<u> </u>	_

_	(ECU/100 kg pe.	
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (¹)	Ammontare delle restituzioni (²)
0805 10 39 100	01 09	8,00 5,32
0805 10 39 300	01 09	14,50 9,67
0805 10 39 900	. 	_
0805 10 41 100	01 09	8,00 5,32
0805 10 41 300	01 09	14,50 9,67
0805 10 41 900	_	<u> </u>
0805 10 45 100	01 09	17,00 12,00
0805 10 45 300	01 09	14,50 9,67
0805 10 45 900	-	<u> </u>
0805 10 49 100	/ 01 09	8,00 5,32
0805 10 49 300	01 09	14,50 9,67
0805 10 49 900	<u> </u>	_
0805 20 50 100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
0805 20 50 900		<u> </u>
0805 30 10 100	01 09	15,00 10,00
0805 30 10 900		
0806 10 11 100	·	4,84
0806 10 11 300		4,84
0806 10 11 900	<u> </u>	
0806 10 15 100		4,84
0806 10 15 300		4,84
0806 10 15 900		<u>-</u>
0806 10 19 100		4,84
0806 10.19 300	•	4,84
0806 10 19 900	<u> </u>	<u> </u>
0808 10 91 100	<u> </u>	_ `
0808 10 91 910	02 03 04	14,00 4,50
0808 10 91 990		_
0808 10 93 100		_
0808 10 93 910	02	14,00
	03 04	4,50
0808 10 93 990	. —	<u> </u>
0808 10 99 100	<u> </u>	<u> </u>
0808 10 99 910	02 03	14,00 4,50
0808 10 99 990	04	<u>-</u> :
0809 30 00 110	05	5,00
0809 30 00 190	_	_
0809 30 00 900		_
		L

Note:

- (1) Per le destinazioni seguenti:
 - 01 i paesi o gli Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale ed orientale e la Iugoslavia,
 - 02 il Botswana, il Lesotho, lo Swaziland, la Zambia, il Malawi, il Mozambico, la Tanzania, il Kenia, il Ruanda, il Burundi, l'Uganda, la Somalia, il Madagascar, le Comore, l'isola Maurizio, il Sudan, l'Etiopia, la Repubblica di Gibuti, i paesi della penisola arabica [l'Arabia Saudita, Bahrein, Quatar, Kuwait, Oman, gli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Khaymah), Yemen del Nord e Yemen del Sud, l'Iran, l'Irak, la Giordania],
 - 03 i paesi e territori africani, esclusi quelli sopra indicati e il Sudafrica, la Siria, i paesi ad economia pianificata dell'Europa centrale e orientale, la Iugoslavia, il Brasile, il Venezuela, la Bolivia, il Perù, il Panama, l'Ecuador, la Colombia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia, l'Austria, le isole Færøer, la Finlandia e la Groenlandia,
 - 04 Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia e Taiwan,
 - 05 Tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e l'Austria,
 - 09 le altre destinazioni
- (2) Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono applicabili per le esportazioni:
 - effettuate dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo;
 - effettuate dalla Spagna e dal Portogallo verso paesi terzi.
- (3) Per le esportazioni in Svezia realizzate nel periodo compreso tra il 1º luglio e il 30 settembre 1989, l'importo della restituzione è ridotto a 0,68 ECU/100 kg.